

## DICHIARAZIONI

---

### ***Esclusione Isa anche in caso di mera prosecuzione dell'attività***

di **Alessandro Bonuzzi**

Sebbene l'**Agenzia delle entrate**, nella giornata di **ieri**, abbia **reso disponibile** la **versione definitiva del nuovo software "Il tuo Isa"**, l'avvento degli **Isa** già dal periodo d'imposta **2018**, in sostituzione degli studi di settore, ha **ritardato** non poco la corrente campagna redditi, con conseguente **probabile proroga** del termine per il versamento delle **imposte** in scadenza il prossimo 1° luglio al **successivo 22 luglio**.

Il Ministro dell'Economia ha firmato, lo scorso **6 giugno**, il **DPCM** che dovrebbe stabilire lo slittamento della scadenza; non è ancora chiaro se il maggior termine riguarderà **esclusivamente i soggetti tenuti all'applicazione degli Isa** oppure anche coloro che ne sono esonerati. Al riguardo, sarebbe opportuno avere un atteggiamento **"prudente"** considerando **minimi e forfettari esclusi dalla proroga** in modo da **non avere brutte sorprese**, magari a ridosso della scadenza.

Oltre ai contribuenti esonerati all'assoggettamento ai nuovi indici, è importante individuare i clienti che ricadono in una delle **cause di esclusione**, per i quali **non sussiste l'obbligo di compilare il modello Isa**.

Attenzione, la dispensa dall'onere compilativo opera per **tutte le cause di esclusione**, fatto salvo per quella che riguarda le **imprese multiattività**, ossia *"le imprese esercenti 2 o più attività non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati"* (istruzione parte generale Isa 2019).

Sono altresì esclusi dall'**applicazione degli Isa 2019** i contribuenti che hanno **iniziato** o **cessato** l'attività nel corso dell'anno 2018, ancorché l'inizio o la cessazione si sia verificato, rispettivamente, **al 1° gennaio o al 31 dicembre**.

In particolare, per quanto riguarda l'apertura, ai fini dell'esclusione, **rileva l'effettivo inizio dell'attività economica**.

Va poi evidenziato che, a differenza delle istruzioni – parte generale – degli studi di settore, le istruzioni – parte generale – degli Isa **non contemplano** il concetto di **"mera prosecuzione"** dell'attività, né quello di **"cessazione e inizio dell'attività entro i successivi 6 mesi"**.

Pertanto, il contribuente ricade nella **causa di esclusione "inizio attività"** anche:

- nel caso di **cessazione e inizio** dell'attività **entro sei mesi dalla data di cessazione**;
- quando la nuova attività costituisce **mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti**, ossia nelle ipotesi di:
  1. acquisto o affitto d'azienda;
  2. successione o donazione d'azienda;
  3. operazioni di trasformazione;
  4. operazioni di scissione e fusione di società;
  5. conferimento d'azienda.

Ne deriva che, in caso di **conferimento d'azienda avvenuto nel 2018**, la **società conferitaria** non dovrà compilare il **modello Isa 2019**; l'esclusione, peraltro, vale anche per il soggetto conferente che a seguito dell'operazione **ha chiuso l'attività nel 2018**.

Proprio in relazione alla causa di esclusione legata alla cessazione dell'attività, le istruzioni Isa non prevedono, a differenza di quando stabilivano le istruzioni degli studi di settore, che ***“il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività”***.

Tuttavia, secondo un'**interpretazione logico-sistematica**, il periodo che precede la liquidazione si dovrebbe ritenere **escluso** anche ai fini **Isa**.

Infine, si rileva che l'impresa che **non ha ancora iniziato l'attività produttiva** per mancanza delle necessarie **autorizzazioni amministrative** ricade nella causa di esclusione dedicata ai contribuenti che non si trovano in **condizioni di normale svolgimento dell'attività**. Sicché, l'imprenditore individuale che ha aperto la sua posizione Iva nel 2018 ma di fatto ha iniziato a svolgere l'attività solo nel 2019, poiché in attesa della necessaria **autorizzazione amministrativa**, **non dovrà compilare il modello Isa**, né con riferimento al periodo d'imposta 2018, né per l'anno 2019 (**anno di inizio effettivo dell'attività**).



Seminario di specializzazione  
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI  
AFFIDABILITÀ FISCALE**  
Scopri le sedi in programmazione >